

Zurlo dott.ssa Sonia
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
Dorigato Giorgio

- Approvato con deliberazione consiliare n. 47 di data 29.10.1998
- Riapprovato con modifiche ed integrazioni con deliberazione consiliare n. 8 di data 25.02.1999

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE
DEI CITTADINI**

CASTELLO TESINO
Provincia di Trento

**di
COMUNE**

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2 Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) istanze, petizioni, proposte;
 - b) assemblee pubbliche;
 - c) consultazioni mediante questionari e sondaggi;
 - d) forme di valorizzazione dell'associazionismo;
 - e) referendum consultivi.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti .

CAPO II

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3

Istanze

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione, di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa, ovvero di produrre memoria sui contenuti di atti da adottare.
2. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.
3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione nel termine di **30** giorni.

Art. 4

Petizioni

1. La petizione rappresenta la formale domanda sottoscritta da almeno il **5%** cittadini o da almeno tre associazioni iscritte all'albo per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente ufficio dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune.
3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato entro **60** giorni il soggetto primo firmatario della petizione.
4. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i **30** giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.
Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.

Art. 5
Proposte

1. I cittadini, nel numero fissato dallo Statuto, possono proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta l'adozione di formali e definiti atti deliberativi.
2. Le proposte di deliberazione vengono iscritte all'ordine del giorno dell'organo competente, corredate dai pareri di legge, entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta o il Consiglio deliberano sulla proposta presentata.
3. La proposta deve essere rivolta al Sindaco e deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che devono essere uditi prima dell'attivazione della fase istruttoria.
4. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nelle materie in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum.

CAPO III
ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 6
Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

Art. 7
Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea può avvenire per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'eventuale ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità.
4. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori, i Consiglieri comunali ed eventualmente i componenti delle Commissioni consiliari competenti per materia.

Art. 8

Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti.
5. Il presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

CAPO IV

ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 9

Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione.
2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.
3. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione a mezzo di avvisi da esporsi agli albi comunali e mediante deposito dei risultati stessi presso gli uffici.
4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

CAPO V
FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 10
Interventi a favore dell'Associazionismo

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:
 - a) l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico- professionale ed organizzativa;
 - b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
2. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico.

Art. 11
Albo delle Associazioni

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel territorio.
Nella prima sezione vengono registrate le associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria; nella seconda quelle a prevalente finalità socio-culturale, di istruzione sport e volontariato.
2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
 - a) eleggibilità delle cariche;
 - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria perchè il Comune possa attivare gli interventi previsti all'articolo precedente.

CAPO VI

REFERENDUM

NORME GENERALI

Art. 15

Finalità

1. Il referendum è istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale (art. 21 comma 5)
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Consultazione di una parte della popolazione

Art. 16

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.
2. L'ambito della consultazione deve essere possibilmente definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali.

Art. 17
Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, in un'unica tornata referendaria, al massimo n° 3 referendum, secondo quanto stabilito dallo statuto.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto. In tali evenienze, la data di indizione della consultazione popolare viene fissata entro 90 giorni rispettivamente dalla data di svolgimento delle nuove elezioni o dal termine delle procedure di altre operazioni di voto.
3. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto, nè nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
4. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

Art. 18
Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 19
Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere, ove esiste, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione.

Art. 20
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 80 elettori residenti alla costituzione innanzi al Segretario Comunale, di un Comitato di promotori, composto da 5 di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato, dinanzi al Segretario Comunale, designa anche il proprio Presidente.-
2. Il Comitato Promotore deve depositare il quesito referendario presso la Segreteria del Comune. Il deposito del quesito da sottoporre a referendum deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dei motivi che giustificano la proposta, dei contenuti e delle finalità della stessa.
- 3.-Dalla data del deposito del quesito - o dei quesiti - referendari presso la Segreteria del Comune, il Consiglio Comunale, entro i 30 giorni successivi, nomina il Comitato dei Garanti, come previsto dallo Statuto Comunale e successivamente descritto nell'Art.20/bis.-
A questo Comitato dei Garanti, dopo che la deliberazione di nomina è stata approvata dalla Giunta Provinciale, a cura del Sindaco saranno trasmessi rispettivamente il quesito e la relazione accompagnatoria, entro i 30 giorni successivi alla notifica di approvazione della deliberazione sopra citata.-

Art. 20 - bis
Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti si compone di 3 membri, come previsto dallo Statuto Comunale. Il Segretario Comunale è membro di diritto, gli altri due componenti vengono designati nel rispetto delle norme statutarie, uno di essi dal gruppo consiliare di maggioranza, mentre l'altro dal gruppo consiliare di minoranza. Gli stessi devono essere scelti tra persone con provata esperienza in materie giuridiche unita ad esperienze professionali o funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione.
2. L'incarico di Garante è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere o dipendente del Comune cui il referendum si riferisce, escluso ovviamente il Segretario Comunale, secondo quanto previsto al precedente comma. Il Garante non deve comunque trovarsi in una condizione che pregiudichi l'imparzialità di giudizio.
3. Nella deliberazione di nomina deve essere dato conto della specifica preparazione giuridico-amministrativa dei soggetti proposti per la nomina.
4. Le sedute del Comitato dei Garanti non sono pubbliche, tuttavia, il Comitato stesso, qualora lo ritenga opportuno, può invitare il presidente del Comitato Promotore con facoltà di intervento e senza diritto di voto, a produrre ulteriori documenti, ridefinire il quesito referendario al fine di una sua maggiore chiarezza, univocità e completezza.
5. Le funzioni di Segretario del Comitato dei Garanti vengono svolte dal Segretario Comunale.
6. Le determinazioni del Comitato dei Garanti sono adottate a maggioranza alla presenza di tutti i componenti.
7. Ai componenti del Comitato dei Garanti viene corrisposto, per ogni seduta, un compenso, che verrà stabilito, di volta in volta, dal Consiglio Comunale, all'atto di nomina del Comitato stesso, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.

Art. 12
Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale;
 - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
 - certificazione del numero dei soci;
 - programma delle attività.
2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni.
4. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura della Segreteria del Comune, è disposta con deliberazione di Giunta.
5. L'eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
6. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.

Art. 13
Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'apposito regolamento comunale, esclusivamente le associazioni iscritte all'albo comunale possono ottenere i benefici di cui al presente regolamento.
2. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere disciplinata da apposito atto che dovrà indicare a chi faranno carico le spese relative al riscaldamento, all'illuminazione e al servizio pulizia.

Art. 14
Collaborazione con gli organi del Comune

1. Le associazioni di cui agli articoli precedenti, nonché i Comitati spontanei costituiti per la tutela di particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dall'Amministrazione comunale, in ordine agli interessi di cui sono portatori.

Art. 20 - bis
Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti si compone di 3 membri, come previsto dallo Statuto Comunale. Il Segretario Comunale è membro di diritto, gli altri due componenti vengono designati nel rispetto delle norme statutarie, uno di essi dal gruppo consiliare di maggioranza, mentre l'altro dal gruppo consiliare di minoranza. Gli stessi devono essere scelti tra persone con provata esperienza in materie giuridiche unita ad esperienze professionali o funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione.
2. L'incarico di Garante è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere o dipendente del Comune cui il referendum si riferisce, escluso ovviamente il Segretario Comunale, secondo quanto previsto al precedente comma. Il Garante non deve comunque trovarsi in una condizione che pregiudichi l'imparzialità di giudizio.
3. Nella deliberazione di nomina deve essere dato conto della specifica preparazione giuridico-amministrativa dei soggetti proposti per la nomina.
4. Le sedute del Comitato dei Garanti non sono pubbliche, tuttavia, il Comitato stesso, qualora lo ritenga opportuno, può invitare il presidente del Comitato Promotore con facoltà di intervento e senza diritto di voto, a produrre ulteriori documenti, ridefinire il quesito referendario al fine di una sua maggiore chiarezza, univocità e completezza.
5. Le funzioni di Segretario del Comitato dei Garanti vengono svolte dal Segretario Comunale.
6. Le determinazioni del Comitato dei Garanti sono adottate a maggioranza alla presenza di tutti i componenti.
7. Ai componenti del Comitato dei Garanti viene corrisposto, per ogni seduta, un compenso, che verrà stabilito, di volta in volta, dal Consiglio Comunale, all'atto di nomina del Comitato stesso, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.

Art. 20 - ter
Determinazioni del Comitato dei Garanti
e
opposizione alla dichiarazione di inammissibilità

1. Il Comitato dei Garanti si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum entro 30 giorni dal ricevimento, notificando la propria decisione al Sindaco.
2. Qualora, tenuto conto delle disposizioni vigenti, il Comitato ritenga necessarie modifiche, integrazioni o perfezionamenti , invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, agli adeguamenti necessari.
3. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle integrazioni di cui al precedente comma, il Comitato dei Garanti si esprime circa l'ammissibilità dell'iniziativa.
4. Il Sindaco notifica le decisioni del Comitato dei Garanti al Presidente del Comitato dei Promotori, entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comitato dei Garanti.
5. Il Comitato dei Promotori , nel caso in cui la richiesta sia dichiarata non ammissibile, può chiedere il riesame della proposta di referendum entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
6. Il Comitato dei Garanti decide sulla richiesta di riesame con provvedimento definitivo entro i 30 giorni successivi , dandone notifica al Sindaco e quindi al Presidente del Comitato dei Promotori.

Art. 20 - quater
Raccolta e deposito delle firme

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al **20%** degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "**Comune di Castello Tesino**" - "Richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.
3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro **60** giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum . Il mancato rispetto dei termini anzidetti comporta la dichiarazione di improcedibilità della richiesta di referendum.
5. Entro **15** giorni dalla data di deposito dei moduli contenenti le sottoscrizioni, l'Ufficio Elettorale verifica l'iscrizione alle liste elettorali comunali dei sottoscrittori , corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.
6. Il Segretario Comunale provvede a convocare il Comitato dei Garanti entro **20** giorni dal ricevimento degli atti.

7. Il Comitato dei Garanti verifica la regolarità degli atti delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente sesto comma.
Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

8. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al precedente articolo, iscrive l'argomento all' O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dal Comitato dei Garanti e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
9. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente l'atto, il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

CAPO VII LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 21 Norme generali e Liste referendarie

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. Le liste referendarie, consistenti nelle liste degli aventi diritto al voto, sono composte dai cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castello Tesino, alla data di indizione dei referendum.
3. **La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% + 1** di quelli iscritti nelle liste elettorali generali, come previsto dal precedente comma, ossia con riferimento ai soli elettori residenti. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni comprese nella delimitazione.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
5. Il Comitato dei Garanti di cui all'art. 20-bis verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento .
6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.
7. Le operazioni di voto relative al referendum, per motivi di praticità ed economicità, ed al fine di consentire i contatti immediati con l'Ufficio Elettorale, viste anche le disposizioni di cui al D.M. 02.04.1998 sulla riduzione del numero delle sezioni elettorali, si svolgeranno al chiuso nella sala del Consiglio Comunale, in un'unica sezione elettorale.

Art. 22
Indizione del referendum

- 1 Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della richiesta di indizione.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione, nel rispetto comunque di quanto disposto all'art. 17 comma 2. Dell'indizione del referendum viene data notizia al Consiglio Comunale e copia del provvedimento è inviata dal Sindaco al Comitato dei Promotori del Referendum, al Comitato dei Garanti, ai rappresentanti dei Gruppi Consiliari , al Segretario Comunale e all'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
3. Della indizione del referendum viene data adeguata pubblicizzazione, non oltre il quarantesimo giorno antecedente quello stabilito per la votazione, obbligatoriamente mediante:
 - *pubblicizzazione di apposito avviso da affiggersi all'Albo Pretorio e manifesti da affiggersi nei luoghi principali del Comune e di maggior afflusso di pubblico;*Dando atto che, per rispondere a criteri di economicità, non saranno stampati i certificati elettorali, come riportato all'articolo 25.

Negli avvisi e manifesti di cui sopra dovranno altresì essere precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il luogo della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
 5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
 6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
 7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

Art. 23

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima della data di indizione del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, oppure il Consiglio Comunale deliberi sulla materia oggetto del referendum stesso, il Comitato dei Garanti, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Capo VIII

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 24

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 25

Certificati elettorali

1. I certificati elettorali non saranno stampati, per evidenti motivazioni di economicità amministrativa.

Art.26
L'ufficio di Sezione

1. L' ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, e da quattro scrutatori dei quali, a scelta del Presidente, uno assume le funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario.
2. Il Presidente e gli scrutatori vengono sorteggiati dalla Commissione Elettorale Comunale tra gli iscritti agli appositi albi.
3. Ai componenti del seggio elettorale per il referendum è corrisposto un onorario pari a quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.
4. L'impegno dei componenti dell'Ufficio di sezione (seggio elettorale) è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione, e comunque fino al termine delle operazioni di scrutinio e della redazione dei rispettivi verbali e della consegna dei materiali al Sindaco o all'ufficio preposto.

Art. 27
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 08.30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 28

Determinazione dei risultati del referendum

1. L'unica sezione elettorale provvede:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
2. Tutte le operazioni dell'ufficio dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
5. Delle operazioni effettuate dall'ufficio per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio preposto.
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio per i referendum.

CAPO IX
LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 29
Propaganda referendaria

1. Il periodo utile per la propaganda referendaria ha inizio dal trentesimo giorno antecedente le operazioni di voto e termina alle ore 24.00 del venerdì antecedente il giorno della consultazione referendaria.
2. La Giunta Comunale individua ed assegna per la propaganda indiretta a partiti e gruppi rappresentanti il Consiglio comunale che li hanno richiesti, ed al Comitato Promotore, appositi spazi comunali su cui possono essere affissi i manifesti di propaganda.
3. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria sono disciplinate, per quanto non previsto nel presente regolamento, dalla Legge 04.04.1956, n. 212 e successive modificazioni.

CAPO X
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 30
Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro **60** giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione.

Art. 31
Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al Presidente del Comitato dei promotori.

Art. 32
Reclami

1. Sulle operazioni di voto e di scrutinio svoltesi presso i seggi referendari è ammessa la presentazione di reclami.
2. Detti reclami sono indirizzati al Comitato dei Garanti del Comune di Castello Tesino nel termine perentorio di 10 giorni dallo svolgimento delle operazioni di cui al primo comma.
3. Sui reclami presentati decide il Comitato dei Garanti in sede di approvazione dei risultati del referendum.

Art. 33
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme sul referendum abrogativo.

sigla Ufficio Sezione

Comune di _____

parte esterna

[NO]

[SI]

Volete:

REFERENDUM COMUNALE

Parte interna

Allegato A

INDICE SISTEMATICO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità e contenuti
Art. 2 Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

- Art. 3 Istanze
Art. 4 Petizioni
Art. 5 Proposte

CAPO III ASSEMBLEE PUBBLICHE

- Art. 6 Finalità
Art. 7 Convocazione - Iniziativa e modalità
Art. 8 Assemblee - Organizzazione e partecipazione -
 Conclusioni

CAPO IV ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

- Art. 9 Finalità e metodi

CAPO V FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

- Art. 10 Interventi a favore dell'Associazionismo
Art. 11 Albo delle Associazioni
Art. 12 Modalità di iscrizione
Art. 13 Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici
Art. 14 Collaborazione con gli organi del Comune

CAPO VI REFERENDUM - NORME GENERALI

- Art. 15 Finalità
Art. 16 Consultazione di una parte della popolazione
Art. 17 Referendum ammessi - data di effettuazione
Art. 18 Iniziativa referendaria
Art. 19 Iniziativa del Consiglio comunale
Art. 20 Iniziativa dei cittadini
Art.20/bis Comitato dei Garanti
Art.20/ter Determinazioni del Comitato dei Garanti
Art.20/quarter Raccolta e deposito delle firme

CAPO VIII LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

- Art. 21 Norme generali e Liste Referendarie
Art. 22 Indizione del referendum
Art. 23 Chiusura delle operazioni referendarie

CAPO VIII ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

- Art. 24 Organizzazione
Art. 25 I certificati elettorali
Art. 26 L'ufficio di Sezione
Art. 27 Organizzazione ed orario delle operazioni
Art. 28 Determinazione dei risultati del referendum

CAPO IX LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

- Art. 29 Propaganda Referendaria

CAPO X ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

- Art. 30 Provvedimenti del Consiglio comunale
Art. 31 Informazione dei cittadini
Art. 32 Reclami
Art. 33 Norme di rinvio

- Approvato con deliberazione consiliare n. 47 di data 29.10.1998
- Riapprovato con modifiche ed integrazioni con deliberazione consiliare n. 8 di data 25.02.1999

IL SINDACO
Dorigato Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Castello Tesino, _____

Il Segretario comunale
